



## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI**

# REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI

## INDICE

### TITOLO I

#### **PRINCIPI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE**

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI

ARTICOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE

ARTICOLO 4 - PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 5 - STRUTTURA OPERATIVA

### TITOLO II

#### **PRINCIPI E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE**

ARTICOLO 6 - DOCUMENTAZIONE

ARTICOLO 7 - FASE ISTRUTTORIA

ARTICOLO 8 - COMMISSIONI DI VALUTAZIONE

ARTICOLO 9 - ASSEGNAZIONE

#### **PRINCIPI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE**

##### **REQUISITI ED ESCLUSIONI**

ARTICOLO 10 - VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONI

ARTICOLO 12 - REQUISITI SOGGETTIVI

ARTICOLO 13 - REQUISITI OGGETTIVI

ARTICOLO 14 - VALUTAZIONE DI MERITO

ARTICOLO 15 - CRITERI DI SELEZIONE

ARTICOLO 16 - RISULTATI DELLA VALUTAZIONE

ARTICOLO 17 - ESPERTI ESTERNI

### TITOLO III

#### **PRINCIPI DI GESTIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE**

ARTICOLO 18 - EROGAZIONE

ARTICOLO 19 - PROGETTI PURILENNALI

ARTICOLO 20 - IMPIEGO DEI FONDI STANZIATI

ARTICOLO 21 - VERIFICA EX POST ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

ARTICOLO 22 - VERIFICHE IN ITINERE

ARTICOLO 23 - REVOCA DEL FINANZIAMENTO

### TITOLO IV

#### **PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE**

ARTICOLO 24 - PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI

# TITOLO I

## PRINCIPI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE

### Art. 1

#### Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della FONDAZIONE BCC PORDENONESE (di seguito FONDAZIONE) e stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e mira, nella trasparenza dell'attività, all'efficacia degli interventi.

### Art. 2

#### Tipologia di interventi

La FONDAZIONE persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori d'intervento individuati periodicamente nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso:

- a. gli interventi diretti;
- b. la partecipazione ad iniziative associative o consortili che perseguano scopi coerenti con le proprie finalità;
- c. il finanziamento e il sostegno, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, di iniziative promosse da terzi;

### Art. 3

#### Ambito territoriale

La FONDAZIONE svolge la sua attività prevalentemente nel tradizionale ambito territoriale di operatività determinato dallo statuto, promuovendo o condividendo progetti e programmi di intervento da finanziare anche in collaborazione con altre fondazioni, e/o soggetti pubblici e privati e/o Associazioni.

### Art. 4

#### Programmazione

1. Il regolamento si coordina con i documenti programmatici previsionali della FONDAZIONE (Annuale e Triennale), che costituiscono lo strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'Ente rispettivamente per l'esercizio e il triennio di riferimento.
2. Il Documento Programmatico Previsionale indica le risorse disponibili nei singoli settori di intervento destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2.
3. Il Documento Programmatico Triennale indica gli obiettivi da perseguire, le priorità e le linee strategiche in un orizzonte temporale di medio periodo.
4. Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la FONDAZIONE si prefigge l'obiettivo di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra gli impegni annuali, pluriennali e continuativi.

### Art. 5

#### Struttura operativa

La struttura operativa, provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all'istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli organi deliberanti, secondo

criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione. Provvede altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che nel merito delle attività realizzate.

## TITOLO II PRINCIPI PER LA REDAZIONE DI UNA DOMANDA

### Art. 6

#### Documentazione

1. Le richieste di intervento da parte di terzi devono essere redatte secondo lo schema tipo predisposto dalla FONDAZIONE e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
2. La richiesta deve indicare:
  - a. l'oggetto del progetto o dell'iniziativa;
  - b. le generalità del richiedente, di eventuali partner e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell'iniziativa;
  - c. gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che possono derivare dall'iniziativa;
  - d. le finalità, i contenuti e le azioni dell'intervento;
  - e. il fabbisogno finanziario dettagliato e l'ammontare del contributo richiesto e le fonti di finanziamento ulteriore e risorse proprie investite;
  - f. tempi di realizzazione;
  - g. gli elementi considerati significativi come indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'impatto dell'intervento sul territorio;
  - h. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali.
3. Alla richiesta deve essere allegato, qualora esistente:
  - a. statuto, atto costitutivo, documentazione sull'assenza dello scopo di lucro solo per i nuovi richiedenti;
  - b. ultimo bilancio consuntivo e bilancio previsionale<sup>1</sup>.

### Art. 7

#### Fase istruttoria

1. Tutte le richieste comunque pervenute alla FONDAZIONE, devono essere istruite dagli uffici operativi che sono tenuti a verificare la completezza delle informazioni e dei documenti richiesti. E' facoltà della FONDAZIONE richiedere ulteriori informazioni, documenti o delucidazioni necessarie, od opportune per l'istruttoria dei progetti e delle richieste.

### Art. 8

#### Commissioni di valutazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, per i diversi settori di intervento, delle Commissioni consultive. Le Commissioni svolgono un ruolo di consulenza nella valutazione tecnica dei progetti e nelle altre questioni ad esse sottoposte dal Presidente.

---

<sup>1</sup> I documenti di cui alle lett. a) e b) non sono obbligatori per gli enti pubblici, territoriali e non.

2. Le Commissioni vengono presiedute dal Presidente o da un suo delegato.
3. La durata in carica dei componenti delle Commissioni, determinata dal Consiglio, non può eccedere quella del mandato dello stesso Organo amministrativo.

Art. 9  
Assegnazione

1. Le richieste di intervento o i singoli progetti sono sottoposti al Presidente, il quale ne assegna alla Commissione competente, se costituita, la disamina, previo esame istruttorio degli uffici.

**CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE  
REQUISITI ED ESCLUSIONI**

Art. 10  
Valutazione dell'ammissibilità formale

La valutazione dell'ammissibilità ha lo scopo di accertare la completezza delle informazioni fornite dalla domanda e verificare sia i requisiti soggettivi (l'ammissibilità dell'ente richiedente) che quelli oggettivi (progetti proposti).

Art. 11  
Esclusioni

Non vengono effettuati interventi, né diretti né indiretti, a favore di:

- a. persone fisiche;
- b. partiti, movimenti politici, associazioni e cooperative ad essi riconducibili;
- c. enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura con eccezione delle imprese strumentali, sociali, delle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 e successive modificazioni e delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero.

Art. 12  
Requisiti soggettivi

Vengono accolte esclusivamente le richieste presentate da enti, istituzioni, persone giuridiche e associazioni che:

- a. non perseguono finalità di lucro;
- b. svolgono attività coerenti con le finalità statutarie della FONDAZIONE;
- c. hanno sede sul territorio in cui per statuto la FONDAZIONE prevalentemente opera (salvo entità che operano sull'intero territorio regionale, ovvero che realizzano iniziative ricadenti sul territorio di competenza).

Art. 13  
Requisiti oggettivi

Non possono essere accolte richieste per:

- a. interventi surrogatori di compiti e funzioni istituzionali di enti o istituzioni pubbliche;
- b. iniziative di propaganda religiosa, politica o ideologica;
- c. iniziative a favore di istituzioni terze rispetto ai richiedenti;
- d. iniziative che si svolgono al di fuori del territorio di competenza (salvo iniziative sviluppate

nei Paesi del Terzo Mondo o di altre aree particolarmente disagiate del globo, attraverso enti e/o associazioni operanti nelle zone di competenza della FONDAZIONE o di concerto con altre Fondazioni);

- e. finanziare l'attività ordinaria (spese di gestione);
- f. contributi, parcelle, o corrispettivi di qualunque natura per prestazioni professionali rese, nell'ambito di progetti finanziati dalla FONDAZIONE o da soggetti aderenti, fondatori o componenti dell'organo di gestione degli enti richiedenti.

Le richieste mancanti dei requisiti previsti dal presente regolamento verranno archiviate d'ufficio.

#### Art. 14

#### Valutazione di merito (obiettivi, strategie, impatto, qualità dell'intervento)

Le Commissioni se costituite e in loro assenza il Consiglio di Amministrazione, acquisite le opportune valutazioni istruttorie da parte degli uffici operativi preposti, verificano la sussistenza di una serie di parametri di ordine generale, che caratterizzano e qualificano l'attività erogativa:

- a. struttura, esperienza e capacità del soggetto proponente di agire in collegamento con altri partner al fine di creare sinergie che possano amplificare l'attività della FONDAZIONE;
- b. compatibilità degli obiettivi proposti rispetto ai programmi e alle priorità della FONDAZIONE;
- c. rispondenza dei progetti agli effettivi bisogni espressi dal territorio;
- d. innovazione delle soluzioni prospettate;
- e. cofinanziamento dei progetti da parte di enti pubblici e/o privati (che contribuisce ad attivare un effetto moltiplicatore delle risorse);
- f. sostenibilità del progetto, ossia capacità dello stesso di continuare autonomamente nel futuro grazie al coinvolgimento di altri enti;
- g. idoneità dei progetti a produrre riflessi positivi per lo sviluppo economico e sociale.

#### Art. 15

#### Criteri di selezione

- 1. Premesso che, di norma, potrà essere assegnato solo un contributo all'anno per soggetto richiedente, nella valutazione delle proposte si considerano prioritari:
  - a) famiglia e valori connessi;
  - b) crescita e formazione giovanile;
  - c) educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
  - d) volontariato, filantropia e beneficenza;
  - e) religione e sviluppo spirituale;
  - f) assistenza agli anziani e alle persone prive in tutto o in parte di autonomia, anche mediante la promozione di istituzioni assistenziali specifiche, quali gli amministratori di sostegno;
  - g) diritti civili;
  - h) sicurezza alimentare e agricoltura di qualità;
  - i) sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
  - l) protezione dei consumatori;
  - m) protezione civile;
  - n) salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
  - o) attività sportiva;

- p) prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
  - q) patologia e disturbi psichici e mentali;
  - r) ricerca scientifica e tecnologia;
  - s) protezione e qualità ambientale;
  - t) arte, attività e beni culturali.
2. La scelta dei progetti da finanziare deve avvenire in modo trasparente in funzione della corrispondenza degli stessi ai fini istituzionali e alla programmazione strategica della FONDAZIONE ed all'importanza dell'intervento proposto per la comunità ed il territorio di riferimento.

#### Art. 16

##### Risultati della valutazione

1. Alle Commissioni consultive, se costituite, sono attribuiti compiti di preventiva valutazione e selezione delle istanze di contributo e di formulazione di proposte/pareri non vincolanti da rimettere al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti proposte/pareri di cui al precedente comma, delibera per ciascun esercizio sulle priorità e sulla ripartizione dei fondi disponibili tra i diversi progetti da finanziare.
3. I progetti devono essere valutati tenendo conto, oltre che del parere delle Commissioni consultive, se costituite, di ogni altro elemento ritenuto rilevante, anche – ove possibile – del risultato dell'analisi costi-benefici delle singole iniziative da finanziare.
4. Al Consiglio competono le definitive determinazioni in sede deliberativa, che si manifestano:
  - a. con l'accoglimento dell'istanza e con l'assegnazione di un contributo, che potrà essere ragguagliato in percentuale all'importo di spesa preventivato dell'iniziativa finanziata;
  - b. con il rigetto dell'istanza.
5. La FONDAZIONE può chiedere di partecipare alla realizzazione del progetto proposto, anche con l'intervento diretto di un proprio rappresentante.
6. Al Presidente è concessa la facoltà di effettuare direttamente interventi, entro l'importo complessivo e nel limite unitario massimo annualmente stabilito dal Consiglio.
7. Le deliberazioni sia positive che negative devono essere motivate e comunicate al soggetto richiedente.

#### Art. 17

##### Esperti esterni

1. Nella valutazione tecnica di progetti relativi ad interventi che richiedono la disamina di profili tecnico-scientifici di particolare complessità, il Consiglio di Amministrazione o la Commissione competente, se costituite, possono essere affiancati da esperti esterni, dotati di comprovata professionalità nei settori di competenza e che assicurino l'indipendenza nella formazione del proprio giudizio. Tali esperti svolgono una funzione esclusivamente consultiva.

### TITOLO III

## PRINCIPI DI EROGAZIONE E MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE SOSTENUTE

#### Art. 18 Erogazione

1. Gli impegni assunti dalla FONDAZIONE sono formalizzati mediante lettera del Presidente o da specifiche intese in cui vengono definiti i termini delle erogazioni. La FONDAZIONE si riserva di chiedere al soggetto proponente di comunicare l'avvio della realizzazione del progetto e il completamento dello stesso.
2. Attraverso la valutazione ex post viene verificata la coerenza dei risultati raggiunti con gli obiettivi prefissati per poi procedere all'erogazione del contributo, che di norma avviene a progetto ultimato in unica soluzione.
3. L'erogazione dei contributi, di norma è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto e dell'iniziativa. Non sono consentite modalità che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.
4. La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

#### Art. 19 Progetti pluriennali

La liquidazione dei contributi dei progetti pluriennali viene accordata per stati di avanzamento, secondo quanto previsto nel Documento Programmatico Previsionale. L'erogazione delle singole partite del finanziamento è subordinata alla verifica periodica dei risultati conseguiti.

#### Art. 20 Impiego dei fondi stanziati

I beneficiari debbono impiegare i fondi ottenuti per le finalità per cui sono stati stanziati. Variazioni nella destinazione d'uso dei finanziamenti assegnati possono eccezionalmente essere effettuate, su motivata richiesta dell'ente beneficiario, dal Presidente pena la perdita del contributo.

#### Art. 21 Verifica ex post ed erogazione dei contributi

1. Per gli interventi finanziati, prima di avviare la procedura di liquidazione, viene eseguito un esame documentale.  
Il beneficiario dei contributi deve, pertanto, fornire:
  - a) un rendiconto contabile con l'elenco sintetico delle spese sostenute che, confrontato con il piano previsionale, rappresenti il grado di realizzazione del progetto; gli eventuali scostamenti negativi tra consuntivo e preventivo potranno comportare una riduzione proporzionale del contributo assegnato;
  - b) un resoconto sulla realizzazione del progetto, dei risultati conseguiti in termini di successo dell'iniziativa e dei suoi impatti sul territorio.
2. La FONDAZIONE si riserva di chiedere ulteriore documentazione integrativa.
3. Per tutte le iniziative oggetto di finanziamento dovrà essere data un'adeguata visibilità, concordandone preventivamente con la FONDAZIONE le modalità.

Art. 22  
Verifiche in itinere

La sopradescritta fase di verifica si ritiene esaurita solo in presenza di eventi puntuali o temporalmente limitati, quali ad esempio mostre, concerti, convegni, etc. Quando invece si tratta di progetti duraturi, destinati a produrre effetti nel tempo (acquisizioni di beni mobili, ristrutturazioni, restauro di beni mobili e immobili), è necessaria una verifica ulteriore, attraverso sopralluoghi ed incontri con le organizzazioni finanziate, che in alcuni casi possono essere effettuati a progetto ultimato, mentre in altri (vedi progetti pluriennali) durante la fase di esecuzione dei lavori (monitoraggio e valutazione in itinere) al fine di definire, se necessario, interventi per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Art. 23  
Revoca del finanziamento

La FONDAZIONE può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:

- siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- sia accertato che alla data in cui il progetto avrebbe dovuto essere realizzato, lo stesso non sia stato realizzato, salvo giustificato motivo che la FONDAZIONE dovrà valutare;
- il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della FONDAZIONE per la sua realizzazione;
- trascorsi due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo senza che le condizioni per il pagamento si siano verificate, salvo deroga concessa su richiesta motivata del beneficiario.

**TITOLO IV**  
**PUBBLICITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE**

Art. 24  
Pubblicità degli interventi

1. Il bilancio consuntivo della FONDAZIONE deve contenere un resoconto degli interventi più significativi realizzati per ciascun settore, le modalità operative adottate, gli obiettivi etici, economici e strategici che si sono intesi perseguire nell'esercizio.
2. La pubblicazione del resoconto si dà per avvenuta qualora l'Ente ne fornisca copia a chiunque ne faccia richiesta.